



Onofrio di Caprio
Notaio

Allegato "C" alla raccolta n.12963

STATUTO

"FONDAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ - ETS"

Articolo 1 - Denominazione - Sede

1.1. È costituita la "FONDAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ - ETS" (di seguito anche la "Fondazione"), con sede in Caserta Via Domenico Mondo 59 bis.

1.2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Caserta non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (acronimo ETS) che verrà utilizzata in qualsiasi atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico.

1.4. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero.

1.5. La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2 - Scopi e attività

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, secondo il principio di sussidiarietà e della concezione educativa della condivisione e dell'inclusione delle persone in base al principio "recupera, valorizza e dona." La Fondazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso anche il supporto ad Enti assistenziali.

2.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale di cui alla lettera "u" (D. lgs n. 117/017 art. 5 c.1 e s. m. i.), in particolare provvede:

i. al recupero, alla raccolta e alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, e quant'altro previsto dalla medesima Legge;

ii. alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle Istituzioni Pubbliche Nazionali ed Europee;

iii. alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione, nel corso della Giornata Nazionale della Raccolta Alimentare contro la fame in Italia e della raccolta di prodotti prevalentemente

REGISTRATO
AGENZIA delle ENTRATE
di Caserta

il <<data_reg:date>>
al n. <<num_reg>> /1T

alimentari donati in occasione di altre raccolte.

I prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

Nonché direttamente distribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

2.3. Le attività di recupero e distribuzione possono essere svolte in collaborazione di "Organizzazioni senza scopo di lucro" (di seguito anche le "Organizzazioni") che, condividendone le finalità e la concezione educativa, nonché le modalità operative dalla stessa adottate, formano con essa la "Rete Banco delle Opere di Carità" (di seguito anche la "Rete") per la ricezione e la ridistribuzione a titolo gratuito dei Prodotti, nonché per la promozione, il sostegno degli scopi e delle attività della Fondazione.

2.4. La Fondazione potrà altresì svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle sopra indicate, così come individuate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del Dlgs 117/2017.

Articolo 3 - Membri

3.1. Sono Membri della Fondazione:

- i. i Fondatori;
- ii. i Partecipanti.

Articolo 4 - Fondatori

4.1. Sono Membri Fondatori tutti i soggetti, persone fisiche o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, successivamente all'atto costitutivo, saranno riconosciuti come tali.

4.2. Per essere riconosciuti come Fondatori occorrerà:

- i. essere presentati da un Membro Fondatore;
- ii. versare alla Fondazione una somma non inferiore all'uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall'ultimo Bilancio approvato, ovvero una somma anche inferiore previamente determinata dall'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone fisiche o Enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale. Ai Fondatori riuniti in Assemblea spettano i poteri di cui all'articolo 8 e quelli indicati nel presente Statuto.

4.3. I Membri Fondatori hanno diritto di recedere dalla Fondazione con avviso scritto diretto al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento

con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

4.4 I Membri Fondatori. In tutti i casi di scioglimento del rapporto con la Fondazione, dall'esclusione, al recesso ecc., questi o i suoi eredi non hanno diritto né al rimborso dei contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 5 - Partecipanti

5.1. Sono Membri Partecipanti le Organizzazioni che fanno parte della Rete di cui al precedente Art. 2.3.

5.2. La qualifica di membro Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione alle seguenti condizioni:

i. siano accertate, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, la coerenza della natura e degli scopi dell'Organizzazione con le finalità della Fondazione;

ii. sia sottoscritta una Scrittura Privata adottata dal Consiglio di Amministrazione che disciplini le modalità del rapporto di collaborazione tra le Organizzazioni facenti parte della Rete nonché la eventuale concessione in uso gratuito e temporaneo della denominazione "BANCO DELLE OPERE DI CARITA' " e del relativo logo e di tutti gli elementi identificativi dell'esperienza del Banco delle Opere di Carità.

5.3. La qualifica di Membro Partecipante si perde qualora si verificassero una o più delle seguenti condizioni:

i. risoluzione della Scrittura Privata di cui al precedente Art. 5.2;

ii. recesso dalla detta Scrittura Privata;

iii. estinzione dell'ente;

iv. cessazione dell'attività.

5.4. I Membri Partecipanti possono, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso scritto, recedere dalla Fondazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

5.5. I Membri Partecipanti che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio, sia in caso di esclusione, di recesso o altra causa motivo di perdita della qualifica.

5.6. La qualifica di Membro Partecipante è incompatibile con quella di Membro Fondatore

Articolo 6 - Volontari

6.1. La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.2. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

6.4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

Articolo 7 - Organi

7.1. Sono organi della Fondazione:

- i. l'Assemblea dei Fondatori;
- ii. l'Assemblea dei Partecipanti;
- iii. il Consiglio di Amministrazione;
- iv. il Presidente;
- v. il Vice Presidente;
- vi. l'Organo di Controllo.

7.2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 8 - Assemblea dei Fondatori

8.1. I Membri Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

8.2. L'Assemblea dei Fondatori determina il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche soggetti esterni alla categoria dei Fondatori, tenendo presente il numero minimo e massimo dei Consiglieri come previsto dall'art. 10.1;

8.3. L'Assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti poteri:

- a) l'attribuzione della qualifica di Membro Fondatore ai sensi dell'Art. 4;
- b) l'esclusione di un Membro Fondatore, ove ricorrano gravi motivi;
- c) la nomina di tre componenti, tra cui il Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico;
- d) l'elaborazione di proposte in merito alla definizione delle linee strategiche della Fondazione;
- e) i Membri deliberano lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Membri Fondatori aventi diritto.

8.4. Le Organizzazioni che sono Membri Fondatori esercitano le funzioni attraverso il loro legale rappresentante o persona da lui stesso delegata.

8.5. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto ed ha diritto ad esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione.

8.6. L'Assemblea dei Fondatori si raduna almeno una volta all'anno e quando deve assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero su istanza di almeno un terzo dei Fondatori con avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

8.7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, alle condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

8.8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti, salvo diversa previsione statutaria. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Assemblea dei Partecipanti

9.1. I Membri Partecipanti costituiscono L'Assemblea dei Partecipanti.

9.2. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno un quarto dei Membri. L'ordine del giorno proposto dal Presidente della Fondazione può essere integrato con argomenti proposti da almeno un quarto dei Membri..

9.3. L'Assemblea dei Partecipanti è organo di partecipazione alla vita della Rete. Il funzionamento e le funzioni previste sono meglio dettagliate dal Regolamento della Rete approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti se richiesti formulano pareri e proposte sull'attività e sui programmi della rete al Consiglio di Amministrazione.

9.4. L'Assemblea dei Partecipanti può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, alle condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

9.5. L'Assemblea dei Partecipanti può dotarsi di un proprio regolamento su specifiche materie approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9.6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti devono essere prese con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti, salvo diversa previsione statutaria o del Regolamento. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati:

a) dall'Assemblea dei Fondatori,

In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito.

10.2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni. Tutti i membri sono rieleggibili.

Articolo 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2. Sono in ogni caso attribuiti al Consiglio:

a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;

b) l'approvazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo e del bilancio sociale;

c) la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui all'art. 8 commi 1 e 2 del Dlgs 117/2017;

d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;

e) la possibilità di nominare un Segretario Generale, un Tesoriere, un Direttore Generale, un Comitato di Garanti, Comitati Tecnico - scientifici ed ogni altro organismo anche di carattere consultivo che riterrà opportuno per lo svolgimento delle attività della Fondazione, specificandone mansioni ed eventuali compensi nei limiti previsti dalla normativa vigente;

f) preparazione degli atti dello scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione eventualmente richiesti dall'Assemblea dei Membri Fondatori

g) l'approvazione del testo del Regolamento della Rete Banco delle Opere di Carità e del modello di Scrittura Privata di cui all'Art. 5.2 e relative modifiche;

h) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, nonché di eventuali regolamenti ritenuti opportuni per il funzionamento della Fondazione.

i) nel caso dell'individuazione di attività diverse aventi natura secondaria e strumentale il Consiglio di Amministrazione inserirà le stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii..

11.3. Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, non sono delegabili.

Articolo 12 - Riunioni e quorum del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello

previsto per la riunione, o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi membri.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le delibere di cui all'articolo 11.2 lettere d), g) sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

12.4. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Dlgs. 117/2017

12.6. Le delibere del Consiglio devono essere trascritte sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario eventualmente all'uopo nominato.

Articolo 13 - Presidente

13.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti e cura l'attuazione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Vice Presidente

14.1. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su proposta del Presidente.

14.2. Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

14.3. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 15 - Organo di Controllo

15.1. Il controllo contabile ed amministrativo della Fondazione è affidato, a discrezione dell'Assemblea dei Fondatori, alternativamente ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei Revisori composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

15.2. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei Fondatori. Nel Collegio dei Revisori i componenti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Il Revisore Unico ed i componenti del collegio dei Revisori devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c. c.. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c. c..

15.3. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

15.4. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.

15.5. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori hanno i doveri e poteri di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 comma 1 del Dlgs 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti della Fondazione viene esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal collegio dei revisori dei conti. In tal caso tutti i componenti devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

15.6. Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

15.7. Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori curano la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 16 - Patrimonio

16.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicato nell'atto di costituzione.

16.2. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

16.3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

Articolo 17 - Esercizio finanziario e bilancio

17.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, composto da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e approvare il Bilancio Sociale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio deve approvare il Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

17.3. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Articolo 18 - Estinzione e devoluzione

18.1. La Fondazione si estingue:

i. quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;

ii. per le altre cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

18.2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei fondatori.

Articolo 19 - Libri sociali obbligatori

19.1 La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo - 20 Rinvio

20.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Articolo 21 - Norma transitoria

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmati:

TAMBURRO Luigi

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo